

## LICENZA D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO

### “TechAg”

tra

REAL PRECIOUS QUALITY, azienda speciale delle Camere di Commercio di Ancona Macerata (P. IVA 01475470439), con sede in Montelupone, alla via Virgilio Guzzini, 3 (di seguito indicata come "Laboratorio"), in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, il presidente Sig. \_\_\_\_\_

e \_\_\_\_\_ (P. IVA \_\_\_\_\_), con sede in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_ (di seguito indicata come "il Licenziatario"), in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, il presidente del consiglio d'amministrazione, Sig. \_\_\_\_\_

#### PREMESSO CHE

- (a) Le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ancona e Macerata, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 29.12.1993 n. 580, hanno costituito l'Azienda Speciale denominata “*Real Precious Quality*” (d'ora in avanti “il Laboratorio”) al fine, anche, di istituire un laboratorio d'analisi specializzato nel saggio e nel marchio dei metalli preziosi, conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 251 del 22 maggio 1999 (d'ora in avanti “il D. Lgs. 251/99”)
- (b) l'art. 19 del D. Lgs. 251/99 consente il rilascio di certificazioni aggiuntive stabilendo, a carico del Laboratorio, il controllo periodico presso il fabbricante sul ciclo produttivo e sugli oggetti pronti per la vendita e rinviando per le modalità di esecuzione del rilascio al regolamento applicativo del Decreto emanato con il D.P.R. n. 150 del 30/05/2002 (d'ora in avanti “il D.P.R. 150/02”);
- (c) l'art. 28 del D.P.R. 150/02 prevede l'iscrizione, nel registro nazionale degli assegnatari dei marchi di identificazione, dell'eventuale laboratorio presso cui l'azienda ha richiesto la certificazione aggiuntiva, e del logo (d'ora in avanti “il Marchio”) concesso alla stessa azienda;
- (d) l'art. 53 del D.P.R. 150/02 disciplina la concessione del Marchio,

prevedendo che esso possa essere concesso in licenza solo alle aziende che abbiano ottenuto la certificazione aggiuntiva (art. 53.3), e rinvia al Laboratorio che lo concede per tutto quanto attiene alla sua modalità d'uso (art. 53.4);

- (e) l'ottenimento della certificazione aggiuntiva di cui all'art. 52 del D.P.R. 150/02 è requisito indispensabile per la concessione della licenza d'uso del Marchio;
- (f) al Licenziatario è stata rilasciata la certificazione aggiuntiva di cui alla premessa precedente;
- (g) il Licenziatario ha presentato regolare domanda di concessione della licenza d'uso del Marchio del Laboratorio che è stata valutata, dallo stesso, conforme alle norme di legge e del presente contratto.

## SI CONVIENE E STABILISCE QUANTO SEGUE

Art. 1) Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art.2) I termini appresso specificati hanno i seguenti significati:

- 2.1) Marchio: per Marchio si intende TechAg nella rappresentazione grafica di cui all'allegato I - depositato come marchio collettivo denominativo in attesa di registrazione, con il numero ....., presso l'UAMI (Ufficio per l'armonizzazione del Mercato Interno), che potrà essere esteso in seguito ad altri stati, per la classe merceologica .....

Il Marchio è atto a contraddistinguere:

- a) le aziende che abbiano ottenuto la certificazione aggiuntiva, disciplinati dall'art.36 commi 1 e 6 del D.P.R. n. 150 del 30/05/2002, ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. 251/99 e dell'art.52 del D.P.R. 150/02;
- 2.2) Territorio: per Territorio si intende la zona geografica in cui il Licenziatario avrà facoltà di usare il Marchio. Nel presente contratto il Territorio é il mondo.
- 2.3) Laboratorio: per Laboratorio si intende l'organismo di cui all'art.

18 del D.Lgs. 251/1999 abilitato al rilascio della certificazione aggiuntiva che, nel presente contratto ha la forma giuridica dell'Azienda Speciale denominata "*Real Precious Quality*".

### Art.3) **Licenza del Marchio**

- 3.1) Il Laboratorio concede al Licenziatario la licenza non esclusiva d'uso del Marchio, nel Territorio, per i soli usi specificati agli articoli seguenti.
- 3.2) La Licenza è concessa solo se al Licenziatario sia già stata rilasciata dal Laboratorio di cui alla premessa la certificazione aggiuntiva che costituisce requisito indispensabile anche per il mantenimento della licenza.
- 3.3) Il Licenziatario si impegna a rispettare gli obblighi di legge e quelli stabiliti dal regolamento del Laboratorio ai fini del rilascio e del mantenimento della certificazione aggiuntiva.
- 3.4) Il venire meno, per qualunque motivo, della certificazione aggiuntiva, come stabilito dall'art. 53.3 del D.P.R. 150/02, comporta la risoluzione immediata del presente contratto e la decadenza dal diritto d'uso del Marchio.

### Art.4) **Prestigio del Marchio:**

- 4.1) Il Licenziatario riconosce che il Marchio gode di prestigio sia in Italia che all'Estero e si impegna pertanto ad operare in modo tale da non nuocere all'immagine del Marchio, obbligandosi sin da ora a risarcire il danno che dovesse derivare da un uso non corretto dello stesso.

### Art.5) **Uso, tutela e contraffazione del Marchio**

- 5.1) Uso del Marchio: il Licenziatario si impegna ad utilizzare il Marchio solo in relazione alla corretta esecuzione del presente contratto. In particolare, il Licenziatario si obbliga ad utilizzare il marchio esclusivamente nei seguenti modi:
  - a) prodotto: non è concesso l'uso del Marchio, in qualunque modo, sul prodotto.
  - b) carta intestata e biglietti da visita: solo in aggiunta al marchio di fabbrica o di prodotto e accompagnato dalla seguente locuzione a discrezione del Licenziatario (i)

*“Azienda Certificata Real Precious Quality n. ....”.*

- c) packaging di prodotto: stampato una sola volta sulla confezione, esclusivamente in aggiunta al marchio di fabbrica o di prodotto e accompagnato dalla formula: *“questo prodotto ha ottenuto il marchio TechAg che certifica il contenuto di argento”*. Il sostantivo “argento” può essere sostituito, a seconda della materia prima utilizzata per la fabbricazione del prodotto con “oro”, “palladio”, “platino”.
  - d) catalogo: nelle fotografie dei prodotti certificati può essere inserito il Marchio solo se accompagnato dalla formula di cui alla lettera *b) o c)*;
  - e) campagna pubblicitaria istituzionale o di prodotto o comunicazione rivolta al trade ed ai consumatori: il Marchio potrà essere inserito solo se accompagnato dalla formula di cui alla lettera *b)*.
  - f) I prodotti realizzati conformemente al comma 1 dell’art. 36 del DPR 150/02 potranno, a discrezione del Licenziatario, riportare, solo in aggiunta al marchio di fabbrica o di prodotto, nei certificati di garanzia aziendali il logo TechAg e la seguente locuzione: “Questo marchio certifica l’argento presente - Azienda certificata Real Precious Quality n. XXX ([www.realpreciousquality.com](http://www.realpreciousquality.com))”
- 5.2) Tutela del Marchio: il Licenziatario riconosce l'esclusiva titolarità del Laboratorio in ordine ad ogni e qualsiasi diritto di sfruttamento del Marchio e si impegna a non contestarlo in nessun caso. Ogni diritto sul nome “TechAg”, sia come marchio, che come ditta o denominazione sociale, sia come insegna, spetta pertanto al Laboratorio e quindi ogni suo uso, in qualsiasi forma o modo, potrà essere attuato solo ed esclusivamente con il consenso scritto del Laboratorio e secondo le modalità dallo stesso previste. Il Licenziatario si impegna, tra l'altro: - il presente elenco non ha carattere esaustivo -:
- a) ad utilizzare il Marchio nella grafica, forme, colori, dimensioni, posizionamento che verrà indicato dal

Laboratorio;

- b) a non utilizzare il Marchio congiuntamente con altri marchi, nomi o denominazioni di cui possano essere titolari il Licenziatario o soggetti terzi, salvo autorizzazione scritta;
  - c) a non adottare o usare il Marchio nella propria ditta o denominazione sociale;
  - d) a non registrare e/o usare né direttamente né per interposta persona o società altri nomi e/o marchi, uguali, simili o confondibili con il Marchio;
  - e) a interrompere immediatamente, all'atto della cessazione del presente contratto, da qualsiasi causa determinata, l'utilizzazione sotto qualunque forma del Marchio.
- 5.3) Contraffazione del Marchio: il Licenziatario si impegna ad informare prontamente il Laboratorio di ogni possibile contraffazione od uso di qualsiasi marchio simile al Marchio oggetto del presente contratto o atto di concorrenza sleale relativo al medesimo. Il Laboratorio deciderà comunque, a sua completa discrezione, se intraprendere o meno le iniziative legali ritenute più opportune sia in sede giudiziale che stragiudiziale. In ogni caso il Licenziatario rinuncia fin d'ora a qualsiasi azione nei confronti del Laboratorio nel caso in cui quest'ultimo non agisca a tutela del Marchio.

#### **Art.6) Concessione della licenza e modalità di uso del Marchio**

- 6.1) Il Laboratorio rilascia la licenza d'uso del Marchio previa istruttoria circa l'esistenza dei requisiti di legge e contrattuali.
  - 6.1.1.L'istruttoria è svolta dal Direttore Amministrativo e dal Responsabile Tecnico del Laboratorio che provvedono a redigere relazione dettagliata.
  - 6.1.2 Il Consiglio di amministrazione del Laboratorio, esaminata la relazione, delibera sulla concessione della licenza del Marchio.
- 6.2) Rilascio della licenza: il Laboratorio concede la licenza d'uso del Marchio solo dopo aver verificato che il Licenziatario sia in possesso dei seguenti requisiti indispensabili:

6.2.1 è titolare della certificazione aggiuntiva rilasciata dal Laboratorio di cui alle premesse ed ha presentato la domanda di licenza di cui all'Allegato II;

6.2.2 è regolarmente iscritto al Registro delle Imprese conservato presso la Camera di Commercio della provincia in cui ha la sede;

6.2.3 è in regola con il pagamento del diritto camerale di iscrizione al registro delle imprese;

6.2.4 non versa in nessuna delle situazioni previste dall'art. 10.4.4.

6.2.5 Il Laboratorio comunica al Licenziatario la decisione sulla domanda di licenza entro 30 giorni dal ricevimento a mezzo lettera raccomandata con a/r.

6.3) Autorizzazione all'uso: Ogni bozzetto riguardante l'uso del Marchio per i fini di cui all'art.5.1, dalla lettera *a*) alla *f*) dovrà essere preventivamente inviato al Laboratorio per la necessaria approvazione. Qualora entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del bozzetto il Laboratorio non abbia effettuato alcuna comunicazione di diniego al Licenziatario, il bozzetto si intende approvato. Nel caso in cui l'autorizzazione riguardi le attività di cui alla lettera *e*), l'uso si intenderà concesso limitatamente alla specifica attività indicata dal Licenziatario nella richiesta.

6.4) Variazioni: qualunque variazione dei bozzetti approvati deve essere nuovamente sottoposta al Laboratorio per l'autorizzazione.

#### **Art. 7) Cessione del contratto e sublicenza**

7.1) Il Licenziatario non può cedere, neppure parzialmente, il diritto d'uso del Marchio, né concedere sublicenze.

#### **Art.8) Corrispettivo**

8.1 Il prezzo della licenza d'uso del Marchio è stabilito in Euro 500,00 annuali da corrispondersi in due soluzioni; il 50% entro il 15 Gennaio e la restante parte entro il 15 Giugno con le modalità che verranno comunicate dal Laboratorio.

8.2 Il primo anno il prezzo della licenza sarà di tanti dodicesimi pari ai mesi che residuano fino al termine dell'anno in corso. La data di decorrenza della licenza coincide per convenzione con il primo giorno

del mese.

8.3 Al Laboratorio è riservato il diritto di modificare il prezzo della licenza, annualmente, entro il limite del 10% rispetto all'anno precedente.

#### **Art. 9) Durata della licenza d'uso**

9.1 Il contratto acquista efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e cessa il 31 Dicembre dello stesso anno. Esso si rinnoverà automaticamente per periodi di un anno salvo il diritto di recesso di ciascuna parte, che deve essere comunicato all'altra parte, a mezzo lettera raccomandata con a/r, osservando tre mesi di preavviso.

9.2 In caso di esercizio del recesso da parte del Laboratorio, al Licenziatario non è dovuta alcuna indennità o risarcimento per il venire meno del diritto d'uso del Marchio.

#### **Art. 10) Sanzioni per l'inadempimento e risoluzione del contratto**

10.1 Il laboratorio contesta per iscritto a mezzo lettera raccomandata con a/r ogni violazione del presente contratto al Licenziatario il quale ha 20 (venti) giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per rispondere. Il Laboratorio può comminare al Licenziatario, a suo insindacabile giudizio, una penale, da Euro 500,00 (cinquecento/00) ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), a seconda della gravità della violazione commessa:

- a) art. 5.1 lett. *a*) da Euro 500,00 a 2.000,00;
- b) art. 5.1 lett. *b*) da Euro 500,00 a 2.000,00
- c) art. 5.1 lett. *c*) da Euro 1.000,00 a 4.000,00;
- d) art. 5.1 lett. *d*) da Euro 2.000,00 a 8.000,00;
- e) art. 5.1 lett. *e*) da Euro 2.500,00 a 10.000,00;
- f) art. 5.1 lett. *f*) da Euro 5.000,00 a 50.000,00.

10.2 La penale si applica altresì in ogni singolo caso di uso del marchio contrario alle disposizioni stabilite dal D. Lgs. 251/99 e dal D.P.R. 150/02. Il Laboratorio comminerà la penale, con il limite massimo di cui al precedente art. 10.1, valutando la gravità della situazione caso per caso.

- 10.3 Nelle situazioni più gravi o nel caso di applicazione di penale al Licenziatario recidivo, il Laboratorio, potrà prescrivere la sospensione dall'uso del Marchio per un periodo da 1 mese a 3 mesi.
- 10.4 Il Laboratorio può risolvere il presente contratto con effetto immediato mediante comunicazione al Licenziatario da effettuarsi per iscritto con raccomandata con a/r, in caso di suo inadempimento, perdita dei requisiti indispensabili per la concessione della licenza, violazione delle norme di legge o in presenza di circostanze eccezionali che giustifichino la risoluzione anticipata. Le parti convengono che è causa di risoluzione automatica con effetto immediato del contratto:
- 10.4.1 La violazione degli art. 5.2, 7.1, 8 e 12 del presente contratto.
- 10.4.2 il venire meno, per qualunque motivo, della certificazione aggiuntiva di cui all'art.3.2 e la perdita dei requisiti di cui agli art.li 6.2.2 e 6.2.3.
- 10.4.3 l'uso del marchio contrario alle disposizioni stabilite dal D. Lgs. 251/1999 e dal D.P.R. 150/2002.
- 10.4.4 l'iscrizione del Licenziatario nel registro dei protesti, l'inizio di qualunque procedura concorsuale a carico del Licenziatario, la cessione dei beni ai creditori, la messa in liquidazione della società e la condanna in sede penale, fin dal primo grado di giudizio, nei confronti del Licenziatario costituito nella forma della ditta individuale per reati tributari e contro il patrimonio.
- 10.5 In ogni caso, il Laboratorio potrà disporre, in aggiunta alla risoluzione del contratto, la pubblicazione a spese del Licenziatario inadempiente per una o più volte consecutive, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale, di un comunicato relativo al fatto lesivo. Sono fatte salve tutte le azioni in sede civile e penale derivanti dall'inosservanza delle norme di legge o delle obbligazioni assunte dal Licenziatario.
- 10.6 Risarcimento: al Licenziatario non è dovuto alcun risarcimento o indennizzo nel caso in cui il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 13 produca un esito favorevole alle sue ragioni, neanche qualora non

fosse stata concessa la sospensione della sanzione inflitta.

#### **Art.11) Cessazione degli effetti del contratto:**

11.1 per effetto della cessazione del contratto per qualunque motivo:

- a) il Licenziatario decadrà da qualsiasi diritto di ulteriore utilizzo del Marchio;
- b) il Licenziatario comunicherà per iscritto al Laboratorio, con il recesso, oppure entro 7 giorni dalla comunicazione ex art. 1456 c.c. 2° comma o dal recesso del Laboratorio, l'entità delle scorte di prodotti finiti o in corso di lavorazione giacenti presso di esso o presso terzi ed il materiale informativo e tutto quanto ancora possa essere collegato al Marchio.
- c) Il Licenziatario è tenuto a distruggere, senza aver diritto ad alcun risarcimento o indennità dalla Concedente, in presenza di mandatarî di quest'ultima, ogni materiale, ogni prodotto ed ogni documento che riproduce il Marchio o in cui il Marchio è stato stampato o impresso o che richiama la sua qualità di Licenziatario.
- d) Il Licenziatario ha la facoltà di custodire i beni di cui al precedente punto, opportunamente sigillati dal Laboratorio ed annotati in apposito elenco in doppia copia, e si obbliga a non utilizzarli fino al rilascio di nuova licenza di uso del Marchio, che potrà essere richiesta non prima di sei mesi dalla data della risoluzione. Prima del rilascio della licenza d'uso del Marchio il Laboratorio controllerà l'integrità dei sigilli e la corrispondenza dei beni all'elenco. In caso di non integrità o non corrispondenza, la licenza non verrà concessa e troveranno applicazione le disposizioni del precedente punto c).
- e) Il Laboratorio, al ricevimento della comunicazione di recesso del Licenziatario, di cui alla lettera b), si metterà in contatto con quest'ultimo per provvedere, nei 15 giorni successivi, a quanto stabilito alla lettera c) .

#### **Art.12) Sorveglianza sull'uso del Marchio**

- 12.1 Il Laboratorio esercita il potere di sorveglianza sull'uso del Marchio per accertare la conformità dell'uso alle norme che ne consentono l'iscrizione nel Registro Nazionale Assegnatari Marchi e al presente contratto. Per tali motivi il Laboratorio potrà effettuare verifiche periodiche nei locali del Licenziatario presso la sede o qualunque altra unità.
- 12.2 Le verifiche periodiche comportano l'accesso ai locali del Licenziatario, ad insindacabile discrezione del Laboratorio, senza necessità di alcuna autorizzazione e senza preavviso, purché avvengano durante l'orario di lavoro.
- 12.3 Nel corso delle verifica i dipendenti o i mandatarî del Laboratorio accerteranno che il Licenziatario rispetti le norme del presente contratto e le disposizioni del D.Lgs. 251/99 e del D.P.R. 150/02 connesse all'uso del Marchio.
- 12.4 I dipendenti o i mandatarî del Laboratorio dovranno essere assistiti, nello svolgimento delle operazioni di verifica, se richiesto, dal personale del Licenziatario, al quale potranno richiedere tutte le informazioni necessarie per svolgere la verifica.
- 12.5 Dell'accesso e delle operazioni compiute è redatto verbale che viene lasciato in copia al Licenziatario.
- 12.6 Le spese di verifica sono a carico del Licenziatario.

### **Art.13) Clausola compromissoria**

- 13.1 Qualsiasi controversia relativa al presente contratto, alla sua esecuzione, interpretazione, validità ed efficacia, nessuna esclusa od eccettuata, sarà risolta mediante procedura di arbitrato, in conformità alle regole contenute nel regolamento arbitrale nazionale della Camera arbitrale "Leone Levi" istituita presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Ancona, al quale si rimanda anche per la modalità di nomina degli arbitri.

**Art.14) Modifiche**

- 14.1 Il Licenziatario accetta fin d'ora le modifiche del contratto che durante la sua vigenza dovessero essere apportate dal Laboratorio ai fini del rispetto del D.Lgs. 251/99 e del D.P.R. 150/02 e/o delle norme vigenti al momento.
- 14.2 Le modifiche verranno comunicate al Licenziatario per iscritto a mezzo lettera raccomandata con a/r.

**Art. 15) Interpretazione**

- 15.1 L'interpretazione delle clausole su cui dovesse insorgere controversia tra le parti si effettuerà, oltre che con l'utilizzo degli strumenti ermeneutici previsti dal Codice Civile, per mezzo del D.Lgs. 251/99 e del D.P.R. 150/02, ove compatibili.

**Art. 16) Privacy**

- 16.1 Il Licenziatario autorizza, ai sensi dell'art. 13 del decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, il trattamento dei dati forniti, ivi compresa la formazione e l'utilizzo di banche dati, esclusivamente per fini connessi e funzionali al corretto svolgimento delle attività derivanti dalla esecuzione del presente contratto
- 16.2 Il Licenziatario dichiara altresì di aver ricevuto l'informativa allegata al presente contratto predisposta dal Laboratorio.

Montelupone (MC), \_\_\_\_\_

IL LABORATORIO  
il legale rappresentante

IL LICENZIATARIO  
il legale rappresentante

Il Licenziatario dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'art.1341 del codice civile, le seguenti clausole del presente contratto con i relativi allegati:

art.3) Licenza di Marchio;

art.5) Uso, tutela e contraffazione del Marchio;

art.6) Concessione della licenza e modalità d'uso del Marchio;

art.7) Cessione del contratto e sublicenze;

art.9) Durata della licenza d'uso;

art.10) Inadempimento e risoluzione;

art.11) Cessazione degli effetti del contratto;

art.12) Sorveglianza sull'uso del Marchio;

art.13) Clausola compromissoria;

art.14) Modifiche.

IL LICENZIATARIO

Il legale rappresentante

**ALLEGATO I (LICENZA D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO)**

(art.2.1)

Logo:



Il logo del Laboratorio dovrà essere realizzato nel totale rispetto del disegno sopra indicato e comunque, per le varie applicazioni, nel rispetto del manuale d'uso grafico che verrà fornito dal Laboratorio.

Montelupone .../.../...

Il Laboratorio

il Licenziatario

<p>ALLEGATO II</p> <p>(art. 6.2)</p> <p>Schema di domanda per il rilascio della licenza d'uso del Marchio</p>	<p>Pag. 1 di 3</p>
---	--------------------

**RICHIESTA DI LICENZA D'USO DEL MARCHIO**  
 (Così come disposto dall'art. 53 D.P.R. n. 150 del 30 maggio 2002)

Alla Azienda Speciale R.P.Q.  
 Real Precious Quality  
 Via V. Guzzini, 3  
 62010 Montelupone (MC)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

in qualità di Titolare/Presidente CdA/ Legale Rappresentante/Socio

della ditta \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_

assegnataria del marchio di identificazione metalli preziosi \_\_\_\_\_

Iscritta al R.E.A. della Camera di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_

Iscritta all'albo delle Imprese Artigiane al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_

Esercente l'attività di:

- vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime;
- vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di semilavorati;
- fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe;
- importazione materie prime;
- importazione semilavorati;
- importazione prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe;
- con laboratorio annesso ad Azienda commerciale

<b>ALLEGATO II</b> (art. 6.2) Schema di domanda per il rilascio della licenza d'uso del Marchio	Pag. 2 di 3
---	-------------

## P R E M E S S O   C H E

è titolare di Certificazione Aggiuntiva n. \_\_\_\_\_ rilasciata dal Laboratorio in data \_\_\_\_\_;  
è in regola con il pagamento del diritto camerale;  
non versa in nessuna delle situazioni previste dall'art. 10.4.4 del presente regolamento.

## C H I E D E

Ai sensi dell'art. 53 comma 3 D.P.R. la licenza d'uso del marchio.

Per quanto sopra richiesto si allega la copia del pagamento del corrispettivo di € \_\_\_\_\_  
relativo alla licenza d'uso del marchio.

Timbro e firma

<b>ALLEGATO II</b> (art. 6.2) Schema di domanda per il rilascio della licenza d'uso del Marchio	Pag. 3 di 3
---	-------------

### D I C H I A R A

Ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge per le dichiarazioni mendaci nei confronti di chi attesta il falso:

di chiamarsi (cognome) \_\_\_\_\_ (nome) \_\_\_\_\_

di essere nato/a nel Comune di \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

di essere residente in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_

di essere cittadino/a \_\_\_\_\_

che il proprio codice fiscale è \_\_\_\_\_

di in possesso della Licenza di Pubblica Sicurezza rilasciata in data \_\_\_\_\_

(ai sensi dell'art. 16/2 del decreto legislativo n. 112/98 la Licenza di Pubblica Sicurezza non è richiesta per coloro che sono iscritti all'albo delle imprese artigiane)

dalla Questura di \_\_\_\_\_

o comunque presentato denuncia alla Questura di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

per lo svolgimento della attività di \_\_\_\_\_

### D I C H I A R A I N O L T R E

Di essere debitamente informato di quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 in relazione al trattamento dei dati personali (Informazioni in tema di "privacy"); di essere al corrente che in qualsiasi momento si può richiedere per iscritto di integrare, aggiornare, rettificare o modificare i propri dati, nonché esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Dlgs 196/03; di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

data, \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

(art. 3/11 legge 127/97, come modificato dall'art. 2/10 legge n. 191 del 1998)